

RIASSUNTO COMPLETO – DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO

1. DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO (DIU)

- Branca del diritto internazionale pubblico che limita la libertà degli Stati nella conduzione delle ostilità.
- Obiettivo: ridurre le sofferenze, proteggere civili e combattenti fuori combattimento.
- Base normativa: 4 Convenzioni di Ginevra (1949) + Protocolli aggiuntivi (1977).
- Due rami principali:
 - **Jus in bello**: regola la condotta del conflitto.
 - **Jus ad bellum**: regola il diritto di fare guerra (prerogativa degli Stati).

Fonti principali del DIU:

- Diritto internazionale consuetudinario (*diuturnitas + opinio juris ac necessitatis*)
- Trattati internazionali (es. Ginevra, Ottawa, Parigi)
- Principi generali riconosciuti (umanità, distinzione, proporzionalità, precauzione)

Tipi di conflitti armati:

- Internazionali → tra Stati.
- Non internazionali → tra forze statali e gruppi dissidenti all'interno di uno Stato.
- Misti → se uno Stato interviene in un conflitto interno.

2. PRINCIPI DI BASE NELLA CONDOTTA DELLE OSTILITÀ

1. Principio di umanità

- Evitare sofferenze inutili e mali superflui.
- Vietato l'uso eccessivo della forza rispetto agli obiettivi militari.

2. Principio di distinzione (art. 48 Protocollo I)

- Obbligo di distinguere tra civili e combattenti / beni civili e obiettivi militari.
- Vietati attacchi indiscriminati.

3. Principio di proporzionalità

- Il danno ai civili deve essere "collaterale", non eccessivo rispetto al vantaggio militare concreto.
- Attacchi ripetuti con danni eccessivi cumulativi violano il principio.

4. Principio di precauzione

- Doveri per l'attaccante:
 - Accertarsi che l'obiettivo sia militare.
 - Dare preavviso alla popolazione civile.
- Doveri per il difensore:
 - Evitare scudi umani.
 - Non collocare obiettivi militari in aree densamente popolate.

3. LIMITAZIONE DEI MEZZI E METODI DI COMBATTIMENTO

Mezzi di combattimento = Armi/sistemi d'arma

Metodi di combattimento = Tattiche usate

Art. 35 Protocollo I Ginevra:

> "Il diritto delle parti di scegliere mezzi e metodi di guerra non è illimitato."

Mezzi vietati o regolati:

- **Mine antipersona**: vietate dalla Convenzione di Ottawa (1997)
- **Armi batteriologiche**: vietate dal Protocollo di Ginevra (1925)
- **Armi chimiche**: vietate dalla Convenzione di Parigi (1993)
- **Laser accecanti**, **uranio impoverito**, **fosforo bianco**, **armi nucleari** (giurisprudenza CIJ 1996: lecite solo in casi estremi di difesa)

Metodi vietati o regolati:

- **Perfidia** (vietata): ingannare il nemico facendo credere in una protezione (es. falsa resa)
- **Stratagemma** (ammesso): inganno lecito, es. camuffamenti
- **Spionaggio**: lecito se in abiti civili, non protetto se scoperto
- **Sabotaggio**: ammesso se contro obiettivi militari
- **Saccheggio**: sempre vietato (appropriazione violenta di beni per fini privati)

4. LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE (CPI)

Istituita: Statuto di Roma, 1998 - **Entrata in vigore**: 1 luglio 2002

Sede: L'Aja

Caratteristiche:

- Primo tribunale penale permanente con competenza su individui (non Stati).
- Giurisdizione su crimini gravi: genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra, crimine di aggressione.

Principio di complementarità (art. 17):

- La CPI interviene solo se lo Stato è:
 - Inattivo
 - Incapace (sistema giudiziario collassato, prove/testimoni non disponibili)
- Non intenzionato (processo farsa, assenza di imparzialità)

Condizioni per esercitare la giurisdizione (art. 12):

- **Territorialità**: crimine nel territorio di uno Stato parte
- **Nazionalità**: crimine commesso da un cittadino di uno Stato parte
- **Rinvio del Consiglio di Sicurezza ONU**

Presupposti della competenza:

- **Ratione loci** → crimine commesso in Stato parte

- ****Ratione personae**** → persona fisica, non minore di 18 anni
- ****Ratione temporis**** → dopo entrata in vigore dello Statuto
- ****Ratione materiae**** → crimini più gravi previsti dallo Statuto

CRIMINI INTERNAZIONALI DI COMPETENZA DELLA C.P.I.

Definizione di Crimini Internazionali

I **crimini internazionali** sono gravi violazioni di obblighi internazionali fondamentali che proteggono gli interessi della comunità internazionale nel suo insieme. La responsabilità è **individuale**, attribuita a chi commette tali atti.

Competenza della Corte Penale Internazionale (C.P.I.)

Articolo 5 dello Statuto di Roma – Competenza “ratione materiae”

La CPI è competente solo per i crimini più gravi:

- **Crimine di genocidio (Art. 6)**
 - **Crimini contro l’umanità (Art. 7)**
 - **Crimini di guerra (Art. 8)**
 - **Crimine di aggressione (Art. 8 bis)**
-

1 Crimine di Genocidio (Art. 6)

► Definizione:

Atto commesso con l'**intento di distruggere, in tutto o in parte**, un gruppo **nazionale, etnico, razziale o religioso**.

Atti previsti:

- Uccisione di membri del gruppo
- Danni fisici o mentali gravi
- Condizioni di vita mirate alla distruzione
- Impedimento delle nascite
- Trasferimento forzato di bambini

► Elementi:

- **Elemento oggettivo:** gli atti contro il gruppo indicati nell’articolo
 - **Elemento soggettivo:** intenzione (dolo genocidario) di distruggere il gruppo.
- La vittima è vista **non come individuo**, ma come parte del gruppo.
-

2 Crimini contro l’Umanità (Art. 7)

► Definizione:

Atti (omicidio, tortura, schiavitù, deportazione, ecc.) **commessi intenzionalmente** nell’ambito di un attacco **diffuso o sistematico** contro popolazione civile.

► Caratteristiche:

- Gravi violazioni dei diritti umani
 - Prassi estesa o sistematica
 - Commettibili sia in guerra che in pace
 - Vittime: civili o militari fuori combattimento
 - Necessaria una **persecuzione** contro un gruppo identificabile
-

3 Crimini di Guerra (Art. 8)

► Definizione:

Azioni **disumane durante un conflitto armato**, in cui vittime (civili o combattenti) subiscono trattamenti contrari al diritto internazionale.

Anche **un singolo atto** può costituire crimine di guerra.

► Tipologie:

▪ Conflitti Armati Internazionali

- Gravi violazioni delle **Convenzioni di Ginevra del 1949** (Art. 8.2.a)
- Altre gravi violazioni del diritto internazionale (Art. 8.2.b) – es: bambini soldato

▪ Conflitti Armati Non Internazionali

- Violazioni dell'**Art. 3 comune** delle Convenzioni di Ginevra (Art. 8.2.c)
 - Altre gravi violazioni del diritto internazionale (Art. 8.2.e)
-

4 Crimine di Aggressione (Art. 8 bis)

► Definizione:

Pianificazione, preparazione o esecuzione di un **atto di aggressione**, da parte di chi ha il **controllo politico o militare** effettivo dello Stato. Deve costituire una **manifesta violazione della Carta delle Nazioni Unite**.

► Caratteristiche:

- **Soggetto attivo**: leadership dello Stato (politica/militare)
 - **Atto di aggressione**: uso della forza contro sovranità, integrità o indipendenza di un altro Stato
-

5 Crimini Trasversali

Un singolo atto può configurarsi in **più categorie**:

- **Tortura** → crimine di guerra e contro l'umanità
- **Violenza sessuale** → crimine di guerra, contro l'umanità e genocidio

 **Tabella Riassuntiva**

TIPOLOGIA	ARTICOLO CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Genocidio	Art. 6	Intenzione di distruggere un gruppo
Crimini contro l'umanità	Art. 7	Atti sistematici contro civili
Crimini di guerra	Art. 8	Violazioni in conflitti armati
Crimine di aggressione	Art. 8 bis	Uso della forza da parte della leadership